

Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Agrochem-Maks / Commissione**(Causa T-574/18)**

(2018/C 427/122)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Agrochem-Maks d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione ⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle proprie spese, nonché alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni in forza dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6, lettera f), o del punto 2.2 dell'allegato II al regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾ e del principio di proporzionalità, per quanto riguarda le adottate lacune nei dati relativi alla sostanza attiva per la quale è richiesta l'approvazione.
3. Terzo motivo, vertente sull'erronea applicazione del principio di precauzione per quanto riguarda le adottate lacune che non hanno potuto essere definite ai fini della valutazione del rischio.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda l'individuazione di un rischio elevato per gli organismi acquatici.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 183, pag. 14).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Shore Capital International/EUIPO — Circle Imperium BV (The Inner Circle)**(Causa T-575/18)**

(2018/C 427/123)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Shore Capital International Ltd (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Circle Imperium BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio The Inner Circle —
Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 266 666

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 giugno 2018, nel procedimento R 1402/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione del convenuto datata 26 aprile 2017 e, pertanto, accoglie la domanda del titolare della registrazione internazionale volta a ottenere la tutela del marchio internazionale «The Inner Circle» (n. 1 266 666) nell'Unione europea per la classe 41;
- condannare il titolare della registrazione internazionale nonché il convenuto alle spese, ivi incluse le spese necessariamente sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss (XBOXER)

(Causa T-582/18)

(2018/C 427/124)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Boxer Barcelona, SL (Barcellona, Spagna) (representante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: X-Technology Swiss GmbH (Wollerau, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale